


Avv. NICOLA DI MATTEO
Piazza S. Agostino, 10
19121 LA SPEZIA
Tel. 0187 731131 - Fax 0187 730680

COPIA



TRIBUNALE della SPEZIA SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art.414 cpc in RIASSUNZIONE

per *traslatio iudicii* ex art.11 c.p.a.

PER: D'AGOSTINO VINCENZA, nata a Napoli il 30.05.1964 (c.f. dgsvcn64e70f839s) rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto, dall'avv. Paola Fraconte (c.f.frcpla70l47f839o - pec: paolafraconte@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall'avv. Nicola Lavorgna (lvrncl75h22f839a - pec: nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it), con i quali elegge domicilio in La Spezia presso lo studio dell'Avv. Nicola Di Matteo sito alla Piazza S. Agostino, 10

CONTRO: il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA in persona del Ministro p.t.

nonchè

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA in persona del Direttore p.t.

IN RIASSUNZIONE EX ART. 11, COMMA 2, C.P.A.

del giudizio recante R.G. n.4811/2009, incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -Sezione di Roma- e deciso con sentenza n. 2434/2013 depositata in data 06.03.2013 (passata in giudicato il 20.04.2014) con cui il Giudice adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. ritenendo sussistente, in ordine alle domande proposte da parte attrice, la giurisdizione esclusiva del G.O., in virtù di quanto chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 11\2011 proposto per - a) per l'annullamento,

Avv. Paola Fraconte
Avv. Nicola Lavorgna
Vi nomino miei procuratori e difensori affinché mi rappresentiate e difendiate nel procedimento di cui al presente atto, in ogni sua fase e grado e conseguenze, nessuna esclusa, ivi compresa la fase esecutiva. Vi conferisco all'uopo le più ampie facoltà comprese quelle di transigere e desistere, farsi sostituire e chiamare in garanzia un terzo. Rato il Vs. operato. Esprimo il più ampio consenso al trattamento dei dati personali e relativi alla controparte forniti dallo scrivente o desumibili dal carteggio affidatoVi, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 196/03. Eleggo domicilio con Voi in La Spezia (SP) presso l'Avv. Nicola Di Matteo con studio sito in La Spezia, P.zza S. Agostino, 10.

previa sospensione, del D.M. n.42 del 08.04.2009 nella parte in cui dispone che per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 in sede di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, i candidati possano indicare nell'istanza di iscrizione\permanenza\conferma\aggiornamento ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria, venendo però collocati in coda al personale incluso in III fascia e senza poter beneficiare del diritto ad essere assunti sui posti riservati; nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi comunque applicativi del D.M.42/09".

1) La ricorrente è docente non di ruolo della scuola primaria e scuola primaria insegnamento minorati della vista che, dopo anni di precariato ha finalmente ottenuto l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della L.124/1999.

Al fine di potere ottenere maggiori opportunità lavorative la docente oggi ricorrente ha, a suo tempo chiesto ed ottenuto l'inserimento in province diverse da quella di origine.

Con la L.296/2006 il legislatore ha trasformato le graduatorie di cui sopra da permanenti ad esaurimento, nulla innovando in merito ai principi ispiratori dell'art. 1 della richiamata L.124/1999 in tema di criteri per l'inserimento dei docenti.

Per gli anni scolastici 2009/2011 il Ministero resistente ha emanato il D.M. 42 del 08/04/2009 con il quale ha previsto quanto segue: "Tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/permanenza/conferma/aggiornamento ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011 Il personale che si avvale di tale



opportunità viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati....”.

La ricorrente, all'esito dello scriteriato sistema di inserimento nelle G.A.E. in coda piuttosto che a pettine nelle graduatorie della nuova provincia in cui si è trasferita (Provincia di La Spezia), si è vista collocare in una graduatoria ad esaurimento anomala definita "coda" con la paradossale conseguenza che la stessa si vede superata nell'assegnazione dei posti liberatisi da coloro i quali, con punteggi inferiori al proprio, erano originariamente iscritti nella graduatoria provinciale.

Detto meccanismo, assunto in spregio del criterio meritocratico tanto professato dal legislatore, ha finito per mortificare il diritto della ricorrente.

In particolare la ricorrente, al momento del trasferimento dalla graduatoria permanente della provincia di Napoli possedeva per la suddetta classe di concorso (anche per il sostegno) il punteggio di 42.

Al momento dell'inclusione nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di La Spezia il solerte Ministero ha sì riportato il punteggio spettante alla ricorrente medesima collocandola, però in una graduatoria definibile di "serie B" rappresentata da coloro i quali chiedevano il trasferimento da un'altra provincia; con la paradossale conseguenza che la ricorrente non si trova collocata nella graduatoria ad esaurimento ovvero si trova collocata in una

ulteriore graduatoria cui il Ministero attinge per l'immissione in ruolo esclusivamente a seguito dell'esaurimento della graduatoria ufficiale.

Paradossalmente, quindi, la ricorrente è stata sinora scavalcata nell'immissione in ruolo da docenti con punteggio inferiore al proprio.

Avverso il predetto D.M. la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio incardinato con R.G.4811/2009. Con la sentenza n.2434/2013 il TAR del Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario.

Con il presente ricorso, pertanto, la ricorrente, come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta, nel rispetto del principio di economia processuale ed in ossequio alla c.d. *translatio iudicii*, ora codificata dall'art. 11 C.P.A., intende riassumere ad ogni effetto e conseguenza di legge innanzi a codesto On.le Tribunale Ordinario di La Spezia, in funzione di Giudice del Lavoro, il giudizio recante R.G. N. 4811/2009, incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -Roma-, definito con sentenza n. 2434/2013.

Il comportamento serbato dall'amministrazione resistente è illegittimo e gli atti gravati andranno disapplicati, previa ammissione con riserva della ricorrente, per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione dell'art.1 L.124/99; violazione e falsa applicazione dell'art.1 D.L. n. 97/2004; Violaizione e falsa applicaizone dell'art.1 commi 605 e 607 L.n. 296/2006; violazione degli artt. art 3, 51 e 97 Cost. e principi generali; eccesso di potere.

Gli atti impugnati sono illegittimi sotto vari profili.

L'art. 1 della L.n. 124/1999 stabilisce espressamente quanto segue: "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 Le graduatorie



permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

L'esame della norma sopra riportata non lascia alcun dubbio in merito ai principi ai quali il legislatore ha inteso ispirarsi nel prevedere la disciplina di reclutamento del personale non di ruolo.

L'unico criterio da seguire per l'inserimento in graduatoria o per l'aggiornamento è dato dal punteggio attribuito al docente, non prevedendosi alcun titolo di privilegio o il mantenimento di posizioni acquisite.

Né può in alcun modo ritenersi che la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, disposta con la legge n. 296/2006, abbia modificato lo spirito della legge n. 124/1999.

Infatti, la norma di cui sopra si è limitata a prevedere le graduatorie ad esaurimento, nulla innovando rispetto a quanto previsto in tema di criteri per l'inserimento nelle stesse.

Con il D.M. impugnato l'Amministrazione resistente, come detto, ha previsto la possibilità di richiedere l'iscrizione o l'aggiornamento in ulteriori tre province, nelle cui graduatorie gli interessati saranno comunque inseriti in coda ai docenti inclusi nella terza fascia e con perdita del diritto ad usufruire della riserva dei posti.

La previsione che precede è illegittima per violazione di legge in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art.1 della L.n. 124/99, norma che, come detto, non prevede alcun riconoscimento di posizioni di privilegio ma solo l'attribuzione del punteggio conseguente al merito di ciascun docente.

Al contrario, con il D.M. impugnato si è reintrodotta nell'ordinamento scolastico un vecchio ed inaccettabile criterio finalizzato non al riconoscimento dei meriti e

delle capacità di ciascuno ma all'attribuzione di ingiustificabili posizioni di privilegio che nulla hanno a che vedere con la meritocrazia.

Così, per effetto di quanto previsto dal D.M. in esame si determineranno situazioni paradossali ed inaccettabili, quale ad esempio il caso del docente che, primo in graduatoria della prima fascia, chiede di essere iscritto nelle graduatorie di altre tre province, dove verrà inserito in coda al personale di terza fascia e senza neppure il diritto ad usufruire della riserva dei posti, legislativamente prevista.

Si tratta, a tutta evidenza, di un sistema di inserimento in graduatoria che, oltre a violare l'art. 1 della L.n. 124/99, si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Non vi è dubbio, infatti, che il criterio previsto dal D.M. n. 42/2009 disattenda palesemente il principio di uguaglianza, in quanto, a fronte di posizioni giuridiche identiche (docenti della medesima fascia inseriti in graduatorie diverse) appresta un sistema di inserimento in graduatoria del tutto diverso, attribuendo posizioni di privilegio ad alcuni e penalizzando altri senza alcuna ragione.

Lo stesso art. 51 della Costituzione risulta violato nella parte in cui assicura che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza. Peraltro il sistema introdotto dal decreto impugnato impedisce sia l'imparzialità della pubblica amministrazione che la stessa scelta dei migliori.

Richiamando l'esempio di cui sopra, infatti, l'amministrazione scolastica sarà costretta ad assumere non il docente di prima fascia, con esperienza professionale e titoli culturali, ma quello di terza fascia, ultimo in graduatoria!

Proprio per evitare le conseguenze assurde e disastrose che si sono determinate nei decenni trascorsi a seguito di una legislazione c.d. "di sanatoria", in cui il merito di ciascun docente non costituiva il principale elemento di valutazione, il legislatore della L.124/1999 ha previsto, da un lato, il carattere permanente delle graduatorie e dall'altro l'inserimento nelle stesse sulla base del solo punteggio attribuibile per il merito ed i titoli posseduti.



La conferma di quanto fin qui sostenuto è contenuta nell'art. 401 del D.Lgs. n. 297/94, in base al quale " *Le graduatorie relative ai concorsi per titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato*".

Con il Decreto impugnato, ove non intervenga una immediata sospensione da parte di codesto Consesso, si reintroduce un sistema di reclutamento che il legislatore della legge 124 del 1999 ha definitivamente bandito dall'ordinamento giuridico.

Sotto questo profilo, dunque, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione di legge e dei principi costituzionali citati.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 296/2006; violazione e falsa applicazione dell'art.1 L. 124/99; violazione e falsa applicaizone dell'art.1 del DL 97/04; violazione e falsa applicazione dell'art.7 L.68/1999; apoditticità; sviamento; perprplessità con riferimento alle sentenze TAR Lazio, sez.III, n. 10728/08 e n.10809/08.

Con il D.M. impugnato si è motivata la scelta di consentire al personale docente l'inserimento in ulteriori tre province, facendo riferimento alla "necessità di garantire in tempi brevi l'esaurimento previsto dall'art. 2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e al fine di garantire la stipula di contratti a tempo indeterminato o determinato di tutto il personale interessato alla procedura di interazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento".

Se questa è la ragione che ha indotto l'Amministrazione resistente ad introdurre il criterio dell'inserimento in coda" di cui all'art.1, co.11 del D.M. 242/09, appare evidente lo sviamento di potere e l'illogicità della scelta operata.

Non si comprende infatti, per quale ragione l'inserimento in graduatoria "in coda" ai docenti di terza fascia determinerebbe un accelerazione nella stipula dei contratti a tempo determinato o indeterminato.

Al contrario, il criterio introdotto, oltre a causare un verosimile ed abnorme

proliferare del contenzioso, non assicura affatto il perseguimento del fine dichiarato nelle premesse al Decreto, o quanto meno, non determina alcuna accelerazione nella stipula dei contratti rispetto all'ipotesi in cui ciascun docente venga inserito nella graduatoria di competenza con il punteggio effettivamente posseduto e nella posizione ad esso corrispondente.

Gli atti impugnati sono inoltre illegittimi per violazione dell'art.7 della L.n. 68\ 1999. La norma testè richiamata prevede il diritto degli appartenenti alle categorie protette alla riserva dei posti nei concorsi pubblici.

Con il D.M. 242/09, come si è detto, è stato previsto, oltre che l'inserimento "in coda" nelle tre graduatorie aggiuntive, anche il disconoscimento del diritto alla riserva dei posti.

Nel caso di specie, trattandosi, a tutta evidenza, di una procedura concorsuale, l'Amministrazione resistente non aveva alcun potere di prevedere quanto invece ha stabilito in materia di riserva dei posti.

È evidente, infatti, che con il decreto impugnato si sia palesemente violato il disposto legislativo di cui alla richiamata legge 68/99, oltre che i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32, 35 1° co., 38 e 97.

Si osserva inoltre che il Decreto impugnato è anche illegittimo per violazione delle sentenze del TAR Lazio, sez, 3°, n. 10728/08 e n. 10809/08.

Con le predette decisioni il TAR Lazio ha annullato il decreto del direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 marzo 2007 nella parte in cui, con lo stesso, si era previsto che *"dall'anno scolastico 2009/2010 è consentito solo l'aggiornamento della propria posizione ed il trasferimento ad altra provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce"*.

Con le pronunce di cui sopra, dopo un'attenta disamina della legislazione vigente in materia, si è affermato quanto segue " ... la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124 del 1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative



maturate da ciascun insegnanti (cfr. TAR Lazio, 3 aprile 2001 n. 2799).

La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta — se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio — sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conclusa graduatoria, ciò configurando oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art.3; di buon andamento della P.A., art.97; di accesso agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza, art. 51, co.1).

Come si vede, dunque, pur se le decisioni di cui sopra si riferiscono all'impugnativa di un precedente decreto, la materia esaminata è del tutto identica a quella oggetto del presente ricorso e pertanto, quanto meno motivi di opportunità avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione ad evitare di riprodurre nuovamente il criterio dell'inserimento "in coda" nelle graduatorie ad esaurimento.

Sulla base di quanto precede, non si comprende come si siano potuti disattendere i principi enunciati dai giudici amministrativi e confermati dal C.D.S. sia pure se in fase cautelare. Sotto questo profilo, dunque, gli atti impugnati sono illegittimi per sviamento di potere, illogicità manifesta e violazione di legge.

D'altro canto non può non richiamarsi l'arresto della Corte Costituzionale avvenuto con l'ordinanza n.41/2011 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'inserimento in coda piuttosto che a pettine nel caso di richiesta da parte degli insegnanti di cambio di province di iscrizione in graduatoria dovendosi salvaguardare, in applicazione del principio meritocratico, il punteggio conseguito a quel momento dell'insegnante che aveva richiesto il cambio di provincia.

Pertanto la ricorrente, come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta

CONCLUDE

Affinchè l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia così provvedere:

in riassunzione ex art. 11, comma 2, C.P.A. del giudizio recante R.G. n. 4811/2009 incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il

Lazio -Roma-, definito con sentenza declinatoria della giurisdizione n. 2434/13,

voglia:

a) previo annullamento e disapplicazione degli atti e leggi impugnate, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi inserita nella corrispondente fascia delle Graduatorie ad Esaurimento attraverso l'inserimento cd. "a pettine" in funzione del punteggio già maturato prima dell'iscrizione nelle altre province piuttosto che "in coda" con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda pronuncia anche alla luce dell'intervenuto aggiornamento delle graduatorie ex D.M. 1.4.14 n.235

b) Stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza della relativa questione, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la definizione dell'incidente di costituzionalità nei termini innanzi prospettati ai sensi della L. n. 1/53 e della L. n. 87/53, previa inclusione attraverso il sistema a pettine e non in coda della ricorrente nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento.

c) Vittoria delle spese di lite da attribuirsi ai procuratori costituiti per anticipo fattone.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile. Ai fini del contributo unificato ex art. 9 della L. n. 488/99 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1, comma 1307, della L. n. 296/2006 e succ. mod. ed int., si dichiara che esente da contributo


A tal fine la ricorrente, come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta

CHIEDE

Che il Giudice adito fissi l'udienza di discussione, disponendo la comparizione delle parti, ai sensi della L. 533/73.

Napoli- La Spezia

Avv. Paola Fraconia

Avv. Nicola Lavagnina


ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA

(ex art.151 c.p.c.)

I sottoscritti procuratori, che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusto mandato a margine del presente atto

PREMESSO CHE

-Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento del D.M.42/09 laddove inserisce in coda piuttosto che a pettine la ricorrente nella nuova GAE provinciale per la quale ha chiesto lo spostamento;

- allo stato non è determinabile l'individuazione dei soggetti controinteressati stante la non avvenuta pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento aggiornate anche alla luce dei trasferimenti interprovinciali e delle esclusioni eventualmente avvenute nonchè delle immissioni in ruolo avutesi così come disposto dal D.M.235\14 ma che sarà necessario provvedere, all'esito della pubblicazione delle graduatorie, la notifica ai docenti potenzialmente controinteressati che si vedrebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente in caso di sua ammissione,

CONSIDERATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per il numero eccessivo dei destinatari nonchè per l'impossibilità di identificare i docenti che in sede di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014\2017 sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito provinciale oggetto della domanda;

- ai sensi dell'art.150 cpc prevede che *"quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*;

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significativo è quanto statuito dal Consiglio di Stato (sez.IV, n.106\1990) secondo cui *"non pare possa invocarsi un onere di diligenza media del cittadino- potenziale convenuto in giudizio, di predeve visione costante del foglio degli annunci legali della provincia o della Gazzetta Ufficiale e nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*;

- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- Il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo

notificazione per pubblici proclami ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte ed in particolare sul sito <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>.

Tutto ciò i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinchè questo Eccellentissimo Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex art.151cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso, all'esito delle pubblicazioni dell'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il triennio 2014\2017, a mezzo di pubblicazione tramite pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Scientifica ed eventuale inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione.

Avv. Paola Fraconiti

Avv. Nicola Lagorgna



Si allega:

- 1) sentenza Tar Lazio n. 2434/2013;
- 2) copia ricorso giudizio Tar Lazio;
- 3) Graduatoria ad esaurimento Provincia di La Spezia fascia 3 SCUOLA PRIMARIA – coda – nonché fascia 3 SCUOLA PRIMARIA – coda sostegno
- 4) Graduatoria provinciale definitiva Scuola Primaria e scuola primaria sostegno
- 5) Comunicazione USR Liguria – Ambito territoriale La Spezia del 26.08.2010;
- 6) Certificazione contratti.



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

n. 854 del 2014 R.G.L.

Il Giudice monocratico,
in funzione di Giudice del lavoro,
nella persona del dottor Giampiero Panico,

letto il ricorso registrato al numero che precede,
visto l'art. 415, c.p.c.,

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 19 novembre 2014, ore 10:20 .


Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro dieci giorni prima di detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416, c.p.c..

Dispone che la notifica a cura del ricorrente avvenga:

- nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA, nelle forme ordinarie,
- nei confronti dei controinteressati, vista la specifica istanza di parte ricorrente in calce al ricorso, visto ed applicato l'art. 151, c.p.c., all'esito delle pubblicazioni degli aggiornamenti della graduatoria ad esaurimento per il triennio 2014/2017, attraverso la pubblicazione integrale del ricorso e del presente decreto sul sito *Internet* del MINISTERO sopraddetto e mediante inserzione di avviso di tale pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale», il tutto con oneri a carico del ricorrente.

La Spezia, 08/07/2014.

IL GIUDICE
(Giampiero Panico)



L'Assistente Giudiziario
Maria Rosa Bellini

